DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 12

Norme transitorie

Per il personale di cui all'articolo 1 l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sara' effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1› gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di polizia. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisira' il parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvedera' a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sara' proposto per le Forze di polizia. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovra' determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti e dovra' tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate.

Versione in vigore dal 26 agosto 1990, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Estremi	Legge 8 agosto 1990, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale/art-12-norme-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it